

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

7.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione rinvio):	
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1100);	
COLOMBINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (931);	
	GARAVAGLIA: Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (987);
	ARMELLIN ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022) 3
	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 4, 5
	COLOMBINI LEDA . . . . . 4
	CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 5
	PIREDDA MATTEO, <i>Relatore</i> . . . . . 3
	SERVELLO FRANCESCO . . . . . 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1100); e delle proposte di legge Colombini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (931); Garavaglia: Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (987); Armellin ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colombini, Dignani Grimaldi, Gualandi, Migliasso, Caprili, Conti, Filippini, Levi Baldini, Petrocelli, Quercio, Scaramucci Guaitini, Serri e Torelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili »; Garavaglia: « Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli in-

validi civili »; Armellin, Malvestio, Carlotto, Garavaglia, Garocchio, Franchi Roberto, Caccia, Balestracci, Balzardi, Saretta, Falcier, Zampieri, Zambon, Comis, Armato, Rocelli, Pellizzari, Zoppi, Pasqualin, Portatadino, Zuech, Mora, Casati, Bambi e Patria: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, numero 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili ».

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri vincolanti delle Commissioni I e V.

L'onorevole Piredda ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Il problema della indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili trovò una prima soluzione nella legge 11 febbraio 1980, n. 18, la quale stabilì che l'importo di detta provvidenza fosse equiparato al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra in base alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Successivamente, con decreto presidenziale 30 dicembre 1981, n. 834, veniva non solo aumentata l'indennità per gli invalidi di guerra, ma anche stabilita una riclassificazione tabellare delle indennità, prevedendo, cioè, un loro scorrimento in avanti; e a chi interpretava in senso restrittivo la norma, è sembrato che questo slittamento in avanti e questo adeguamento dell'indennità di accompagnamento riguardassero solo gli invalidi di guerra e non anche gli equiparati. Da ciò è derivata la necessità di una interpretazione autentica della norma di legge in questione. Devo subito dire che dello stesso trattamento previsto per i grandi invalidi di guerra avevano chiesto di poter beneficiare anche l'Unione italiana ciechi

e l'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. A me parrebbe necessario, quindi, stabilire una volta per tutte che il meccanismo di equiparazione dei trattamenti è automatico anche per altre categorie di invalidi, come mutilati e invalidi civili. A tal fine, potrebbe valere la pena di usare la dizione « invalidi totalmente inabili », anziché « invalidi civili totalmente inabili ». Probabilmente, se questa dizione fosse stata usata dalla prima normativa, sarebbero già state accolte le giuste richieste degli invalidi, di qualunque categoria, totalmente inabili, che molti ospedali sono spesso obbligati ad ospitare sia perché « depositativi » dalle famiglie sia perché, appunto, privi di questa indennità di accompagnamento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FRANCESCO SERVELLO.** Ritengo anch'io che l'allargamento delle equiparazioni sia un problema da non sottovalutare, tant'è che, giustamente, il relatore ha suggerito una diversa dizione del testo del disegno di legge in esame; si renderà forse opportuno un emendamento, che ci auguriamo non dia luogo ad un contenzioso o ad interpretazioni ambigue e contrastanti che richiederebbero, poi, una nuova normativa per chiarirne le interpretazioni nelle varie sedi giurisdizionali. Proporrei pertanto — fermo restando il nostro consenso all'approvazione del provvedimento — di rinviare il seguito della discussione all'acquisizione dei pareri vincolanti della I e della V Commissione. Riterrei altresì opportuno che il relatore accertasse se l'onere derivante dall'inserimento delle altre categorie suggerite sia o meno considerato nella spesa di 141 miliardi prevista nel disegno di legge in esame perché, se così non fosse, dovremmo ulteriormente rimetterci al parere della V Commissione bilancio.

Quindi, questo andrebbe chiarito pregiudizialmente e sarebbe opportuno verificare la congruità della previsione di bilancio rispetto ad eventuali nuovi aventi diritto a questo tipo di provvidenze elargite dallo Stato. Pertanto, ribadisco la

proposta di non chiudere la discussione sulle linee generali, in attesa dei pareri vincolanti della I e della V Commissione.

**LEDA COLOMBINI.** Signor presidente, il gruppo comunista ha insistito per cominciare la discussione dei provvedimenti proprio per dare un segnale della volontà del Parlamento di compiere un atto di giustizia a favore degli invalidi totalmente inabili che stanno aspettando da tempo queste provvidenze, che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 1983, equiparando l'indennità di accompagnamento a quella goduta dagli invalidi di guerra. Ciò, del resto, era già presente nella volontà del legislatore all'atto della elaborazione della legge n. 18 del 1980; ma l'ostinazione del Governo in una interpretazione restrittiva, sorta per le ragioni illustrate dal relatore, ha costretto prima i ciechi a chiedere l'equiparazione (e l'hanno ottenuta nel 1983) ed ora ci obbliga ad intervenire per la categoria degli invalidi civili totalmente inabili.

Non capisco bene la distinzione che viene fatta tra invalidi civili e invalidi delle categorie produttive autonome (artigiani, commercianti), perché anche questi ultimi, in quanto invalidi totalmente inabili ed invalidi civili, usufruiscono del trattamento e delle provvidenze previsti dalla legge. Possiamo sempre fare una verifica, ma non c'è dubbio che questi rientrino nei provvedimenti al nostro esame, come nella legge base n. 18 del 1980. Pertanto, la preoccupazione espressa dall'onorevole Servello mi pare non abbia ragione di essere.

Il disegno di legge, essendo stato presentato dopo le proposte del gruppo comunista e della democrazia cristiana, ha potuto tener conto anche di quanto in esse previsto, per cui rappresenta una sintesi che potrebbe essere accolta da tutta la Commissione, tanto più che il nostro progetto di legge, per far sì che gli invalidi civili potessero usufruire di questa equiparazione già nello scorso anno, impegna le somme solo per il 1983, mentre il disegno di legge provvede anche per gli anni successivi. Mi sembra che questa sia

una giusta integrazione, per cui ci auguriamo che la I e la V Commissione esprimano rapidamente il loro parere, in modo che la nostra Commissione possa approvare il provvedimento, che è molto atteso dagli invalidi civili.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Intervengo molto brevemente, richiamandomi alla relazione che accompagna il disegno di legge e all'esposizione, succinta, ma chiara, svolta dal relatore. Vorrei solo ribadire che in ordine a questo problema vi sono state numerose richieste, istanze e proposte che si richiamano all'ispirazione delle leggi n. 682 del 1979 e n. 18 del 1980, dalle quali è stato sancito il principio dell'equiparazione di trattamento tra ciechi civili assoluti

e invalidi civili totalmente inabili, da una parte, e grandi invalidi di guerra, dall'altra. Accogliendo queste istanze, colmiamo una sorta di ingiustizia che si trascina da un certo periodo di tempo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta in attesa dei pareri vincolanti della I e della V Commissione.

**La seduta termina alle 10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO